

COMUNE DI CANEGRATE
PROVINCIA DI MILANO

CODICE 10934

NUMERO

197

DATA

15-10-2007

OGGETTO:

ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA REALIZZATI NEI COMPARTI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE. INDICAZIONI OPERATIVE.

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CANEGRATE
PROVINCIA DI MILANO

Via Manzoni, 1 - Tel. 0331.46.98.11
Codice Fiscale e Partita IVA: 00895500158

L'ANNO **DUEMILASETTE** ADDI **QUINDICI** DEL MESE DI **OTTOBRE** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
CASSANI VALTER	X			MARCOLONGO MIRKO	X		
PESSONI GIANLUCA	X			MERLOTTI PIETRO	X		
AMURA SALVATORE	X			PEROSA LILLIA LEANDRA	X		
DELFINI BARBARA	X			SAPONE STEFANO	X		

TOTALE PRESENTI 8

TOTALE ASSENTI

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANNA MARIA MURDOCCA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO VALTER CASSANI ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.

OGGETTO: Alloggi di Edilizia Agevolata-Convencionata realizzati nei comparti di Edilizia Economica Popolare. Richieste di autorizzazione all'alienazione. Indicazioni operative

LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamata la propria deliberazione n. 114 del 7/5/2007 "Alloggi di Edilizia Agevolata-Convencionata realizzati nei comparti di Edilizia Economica Popolare. Richieste di autorizzazione all'alienazione";

- visto l'art. 20 della legge 17/02/1992 n. 179, come modificato dall'art. 3 della legge 28/01/1994 n. 85 il quale prevede che, per gravi e sopravvenuti motivi, sia possibile autorizzare la cessione o la locazione degli alloggi di edilizia agevolata prima della decorrenza di un quinquennio dall'atto notarile di acquisizione della titolarità dell'alloggio; decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati;

- dato atto che le norme regionali vigenti prevedono l'obbligo di determinazione del prezzo per quanto riguarda la vendita successiva alla prima assegnazione solo di alloggi con agevolazione regionale in conto capitale, quando non siano ancora decorsi 15 anni dalla data del primo atto notarile di assegnazione;

- considerato pertanto che si rende necessario precisare le modalità di controllo per il rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni alla vendita per un periodo di quindici anni dalla data di prima assegnazione di alloggi di edilizia agevolata non assistiti da contributo in conto capitale;

- Acquisito il parere di cui all'art. 49 del D. LGS. N. 267/2000 riportato in allegato;

- Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di Legge;

DELIBERA


1) di stabilire, ad integrazione della citata delibera di Giunta Comunale n. 114 del 7/5/2007, che la cessione di alloggi di edilizia agevolata non assistiti da contributo regionale in conto capitale realizzati sulla base delle vecchie convenzioni prevedenti l'obbligo di determinazione del prezzo per un periodo di tempo indeterminato in base a norme legislative ora non più vigenti, sia soggetta per un periodo di quindici anni dalla data di prima assegnazione alla sola verifica dei requisiti soggettivi dei nuovi acquirenti.

2) Di dare atto che:

- tutti gli alloggi di cooperativa non possono essere venduti per cinque anni dall'acquisto, salvo casi particolari previsti dalla vigente normativa; in caso di vendita entro i cinque anni, il Comune determina il prezzo di cessione;

- per gli alloggi che hanno usufruito di contributi regionali, il vincolo della determinazione del prezzo di cessione permane per quindici anni;

- in caso di restituzione del contributo regionale il vincolo della determinazione del prezzo torna a cinque anni dalla data di acquisto;



- il Comune mantiene il controllo dei requisiti di reddito degli acquirenti per tutti i tipi di alloggi per un periodo di quindici anni dalla data del primo acquisto.

Con successiva votazione unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.L.vo n. 267/2000.

Allegato: parere L. 267/2000

T:\URBANISTICA\DELIBERE\GIUNTA\DELIBERE GC 2007\alloggi_coop_int.doc



COMUNE DI CANEGRATE

PROVINCIA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

Parere preventivo art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Allegato alla deliberazione n. 197 assunta in data 15/03/2007

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Alloggi di Edilizia Agevolata-Convenzionata realizzati nei comparti di Edilizia Economica Popolare. Richieste di autorizzazione all'alienazione. Indicazioni operative.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.




RESPONSABILE AREA URBANISTICA

(Geom. F. Taje')

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
(Valter Cassani)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Anna Maria Murdocca)




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno - 6 NOV 2007

e vi rimarrà affissa per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, - 6 NOV 2007



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Anna Maria Murdocca)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed **E' DIVENTATO ESECUTIVO** in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Anna Maria Murdocca)